

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2023, addì 16 gennaio, nella sede dell'intestato Tribunale, avanti al Giudice del lavoro dr. XXXX XXXXXX, nella causa iscritta al n. R.G. XXX/2022, promossa con ricorso ex art. XXX cod. proc. civ.

DA

XXXXX XXXXX

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Oggetto: retribuzione professionale docenti.

Sono comparsi l'avv.to Niro per la ricorrente e la dott.ssa Zuddas per il MINISTERO resistente. Il giudice, attesa la natura documentale della causa, invita le parti alla discussione. L'avv.to Niro insiste per l'accoglimento del ricorso, non opponendosi ai diversi conteggi del MINISTERO. La dott.ssa Zuddas si riporta a sua volta alla memoria di costituzione. Il giudice, udita la discussione delle parti e preso atto delle conclusioni da queste formulate, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della motivazione.

IL GIUDICE

dr. XXXXXX XXXXXXXX.





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**

in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.
XXXXX XXXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art.
414 cod. proc. civ. depositato il 7.11.2022

DA

XXXXX XXXXXX (Cod. Fisc. XXXXXXXX), rappresentata e difesa, dall'avv.
dom. Fortunato Niro, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Walter
Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, in forza di procura allegata alla
busta telematica di invio del ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cod. Fisc. 80185250588), in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 cod.
proc. civ. dalla dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione
dell'Avvocatura dello Stato di Trieste alla trattazione diretta e delega del
Dirigente dell'Ufficio I;

- resistente -

OGGETTO: retribuzione professionale docenti.

Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 cod. proc. civ. alle
seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'odierna udienza di
discussione orale, all'esito della quale si dava lettura della sentenza:



CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE

Voglia l'ill.mo giudice unico del lavoro, *reiectionis adversis*, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.378,64 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE MINISTERO

Dichiarare inammissibile e o respingere nel merito la domanda avversaria.

- Spese rifuse. in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda giudiziale avanzata, limitare la stessa all'importo di 1.331,74 euro lordi.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, nel premettere di essere una docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO (nel prosieguo solo MINISTERO), ha evocato in giudizio quest'ultimo al fine di sentirlo condannare a corrisponderle l'importo di € 1.378,64 oltre accessori di legge a titolo di retribuzione professionale docenti, come prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 ma riconosciuta dall'Amministrazione datrice di lavoro esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale e scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Deduceva, infatti, la suddetta ricorrente, che, in applicazione del principio di non discriminazione, non poteva sussistere alcuna



incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente -quale compenso collegato, per l'appunto, alla valorizzazione professionale dell'insegnante "*... per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché (al) riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico*" (v. art. 7 del CCNL cit.)- e la natura "breve e saltuaria" delle prestazioni lavorative comunque svolte.

Ritualmente costituitosi, il MINISTERO ha negato di dovere alcunché ed ha insistito, invece, per il rigetto della domanda attorea, eccependo l'insussistenza della lamentata violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul contratto a tempo determinato, atteso che i docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria si troverebbero nella sostanziale impossibilità -proprio per la ridotta durata del loro rapporto lavorativo- di incidere in modo effettivo nelle attività programmatiche finalizzate all'introduzione, attuazione e verifica di processi innovativi e migliorativi, salvo comunque contestare, in subordine, l'errata quantificazione delle somme pretese da controparte.

Così ricostruite, in estrema sintesi, le coordinate fattuali della *res litigiosa*, la causa è quindi giunta all'odierna decisione sulla base della sola documentazione versata in atti, vertendo la controversia esclusivamente su questioni di diritto, stante la pacifica sussistenza dei fatti dedotti in lite, anche relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria intercorsi tra le parti per i periodi dal 18.10.2021 al 12.2.2022 (orario settimanale completo) e dal 13.2.2022 al 13.6.2022 (orario settimanale completo). Nel merito, dunque, la domanda attorea merita accoglimento, per le motivazioni e nei limiti di seguito esposti.

Vanno richiamate, sul punto, le condivisibili osservazioni già svolte, in materia, dalla corte di legittimità. L'organo di nomofilachia, infatti, si è così espresso, sull'argomento: 1) "*... l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione*



Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che, «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; 2) “quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»”; 3) “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ..., emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”; 4) “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva



1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»»; 5) “la clausola 4 dell’Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio”; 5.1) “in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché



proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”; 5.2) “l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468) ...” (v., Cass. Civ. - Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018). Nel caso di specie, allora, non è in contestazione il fatto che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, né il MINISTERO ha comunque evidenziato significative diversificazioni nell’attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, tali da giustificare un diverso trattamento.

Pertanto, si deve ritenere, come evidenziato dalla Corte di legittimità, “... che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli



assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (v., al riguardo, sempre Cass. Civ. - Sez. L, ord. n. 20015/2018 cit.). Non sono state prospettate dalla difesa erariale ragioni convincenti per disattendere siffatto autorevole precedente.

Per la esatta quantificazione del dovuto, occorre riferirsi ai diversi conteggi operati dal MINISTERO (v. a pagg. 2 e 3 della memoria difensiva di quest'ultimo), con detrazione, quindi, degli importi riconducibili ad assenze della docente non coperte da retribuzione. Si tratta di conteggi, del resto, sulla cui effettiva correttezza ha convenuto anche il patrocinio attoreo (v. verbale di udienza). Il MINISTERO, quindi, andrà condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato dalla ricorrente medesima in forza dei contratti di supplenza allegati in atti, la complessiva somma lorda di € 1.331,74. Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, restano a carico del MINISTERO resistente, in ragione della sua sostanziale soccombenza (la differenza tra gli importi domandati -pari ad € 1.378,64- e quelli riconosciuti -pari ad € 1.331,74- è di soli € 46,90) e distrazione del pagamento in favore dei difensori antistatari della ricorrente.



P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- ACCOGLIE per quanto di misura il ricorso e, per l'effetto,
- CONDANNA il MINISTERO resistente a pagare ad XXXXX XXXX, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.331,74 lordi oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- CONDANNA il medesimo MINISTERO alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.049,00 di cui € 1.000,00 per compenso tabellare ed € 49,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Udine, 16.1.2023

IL GIUDICE
dr. XXXXX XXXX

